

PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

Conversione in Legge del decreto Semplificazione del Sistema Italia. Cosa cambia

Sono entrate in vigore il 15 settembre le modifiche al Codice dei Contratti, sia a tempo che definitive, contenute negli articoli da 1 a 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Le principali novità.

Art. 1 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Il comma 1 del provvedimento individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all'operatore

economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Con il comma 2 si prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lettera a). Si prevede poi (lettera b), la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento.

Inoltre le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Si prevede anche che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. È anche specificato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.



Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui all'articolo 1 del provvedimento, la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 'particolari esigenze' che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice dei contratti. Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

È stato, altresì, inserito il comma aggiuntivo 5-bis che modifica l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.

Per ultimo, il comma 5-ter stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento si applicano, altresì, anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

Art. 2 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Art. 2-bis – Raggruppamenti temporanei di imprese

Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 -Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L'articolo 3 semplifica il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

- a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
- b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Art. 4 – Conclusione dei contratti pubblici

L'articolo 4, al comma 1, novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della

stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

I commi 2-4 dell'articolo 4, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.


Art. 5 – Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

Si estende fino al 31 dicembre 2021 l'arco temporale di applicazione delle disposizioni, che il testo originario della disposizione prevede fino al 31 luglio 2021.

Art. 6 – Collegio consultivo tecnico

L'articolo 6, prevede fino al 31 dicembre 2021, (il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. I membri sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero – in base



a una modifica del Senato – che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni (il testo originario del decreto prevedeva invece una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento). Si dettano inoltre le modalità di nomina.

Art. 7 – Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

L’articolo 7 prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio.

Sono stati introdotti i commi 7-bis e 7-ter. Il comma 7-bis istituisce, al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L’articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. N. 50 del 2016. Le novità riguardano le disposizioni



sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto (art. 183).

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza dell’applicazione delle novità previste dal comma 5.

L’articolo 8, comma 6-bis prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

L’articolo 8, comma 7, contiene alcune disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019. Esso proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell’applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L.

n. 32 medesimo. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l’estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 10 dell’articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Le recenti azioni di miglioramento intraprese dalla Regione Campania per la riduzione del tasso di errore (a cura dell'Assistenza Tecnica del PSR Campania 2014-2020)

In continuità con quanto trattato durante il ciclo di seminari tecnici sul codice degli appalti tenutisi nel corso del 2020, vi presentiamo le più recenti azioni di miglioramento intraprese dalla Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali volte alla riduzione del tasso di errore. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è un indicatore tecnico dato dalla percentuale di pagamenti irregolarmente percepiti rispetto al totale delle spese a carico del bilancio della UE, ovvero rappresenta il "rapporto tra l'importo inficiato dall'errore e l'importo ammissibile".

Con il Decreto Dirigenziale n 53 del 05/03/2020, la Regione Campania ha approvato le tabelle contenenti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione applicabili in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, ante e post Sblocca Cantieri, elaborate dal "Tavolo Tecnico Appalti" del Mipaaf sulla base:

- della versione 2.6 delle check list Agea di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- della versione 2.7 delle check list Agea di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiornata a seguito delle modifiche normative intervenute con l'introduzione del D.L. 18/04/2019 n 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito in legge con modifiche dalla L. 14/06/2019 n 55, applicabili alle procedure di appalto avviate successivamente all'entrata in vigore della norma "Sblocca Cantieri".

Ambedue le tabelle risultano dettagliate indicando per ciascuna inadempienza la relativa penalità da applicare in caso di mancato rispetto delle norme sugli appalti da parte dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o animali, nell'ambito del PSR Campania 2014-2020 come già previsto dalle Disposizioni Regionali Generali di applicazione delle riduzioni di cui al DRD n 423 del 30/10/2018.

Con il Decreto Dirigenziale n 90 dell'8/05/2020 sono state inoltre approvate le "Linee guida per i beneficiari privati tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici", in

quanto è emersa la necessità di dettagliare le modalità operative per l'applicazione delle normative sugli appalti pubblici ai beneficiari privati nell'ambito delle Misure non connesse alla superficie e/o animali. Le "Disposizioni Attuative Generali", infatti, prevedono che i soggetti privati si attengano a quanto previsto dall'art.1 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 ossia al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici pena la decadenza dal contributo, qualora si tratti di aggiudicare:

- contratti relativi ad appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro (al netto di IVA), sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, laddove gli appalti si riferiscano a lavori di Genio Civile di cui all'Allegato I del Codice o si tratti di lavori di edilizia riguardanti ospedali, impianti sportivi, ricreativi, edifici scolastici o comunque edifici destinati a funzioni pubbliche;
- appalti di servizi di importi pari o superiori alle soglie di cui all'art 35 del Codice sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici allorché tali appalti siano direttamente connessi all'appalto di lavori di cui al precedente punto.

Nel caso in cui ricorrano tali fattispecie, i Beneficiari ed i Soggetti Attuatori dovranno tenere ben presente le suddette Linee Guida che dettagliano quanto previsto dalle Disposizioni Generali e dai Manuali delle Procedure. Le Linee Guida, infatti, offrono un inquadramento generale della normativa nazionale di riferimento e dei relativi presupposti, dell'applicazione della norma in relazione alle diverse fasi di esecuzione dell'appalto, oltre a fornire istruzioni di natura operativa e di carattere amministrativo.

Oltre alle azioni appena illustrate, la Regione ha posto in essere ulteriori iniziative di informazione e sensibilizzazione su specifiche problematiche. Scopo di tali iniziative è stato quello di condividere con i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione e nel controllo del PSR il patrimonio di informazioni e conoscenze maturate sulla base delle principali criticità

emerse durante le verifiche di audit.

Tra le azioni indicate ricordiamo:

- gli eventi seminariali destinati alle risorse interne ed esterne all'amministrazione impegnate nella realizzazione, gestione e controllo delle procedure di affidamento e volti alla riduzione del tasso di errore in materia di appalti pubblici;
- i cicli di incontri organizzati con l'obiettivo di fornire ai soggetti coinvolti un supporto di natura tecnico operativa realizzati sia in presenza sia da remoto durante l'emergenza Covid 19 con il supporto di video lezioni pubblicate sul canale youtube del PSR Campania.

Con riferimento alla tematica relativa alla riduzione del tasso di errore, ricordiamo gli argomenti trattati durante i seminari:

1. principali irregolarità rilevate negli audit comunitari del PSR 2007-2013;
2. criteri di aggiudicazione e punteggio;
3. orientamenti CE sui criteri di aggiudicazione e punteggio;
4. verifica anomalie – aggiudicazione – clausola stand still – stipula del contratto.

Tra le azioni messe in campo dalla Regione Campania per la riduzione del tasso di errore rientrano, inoltre, quelle attività che definiremmo "periodiche" quali:

- l'attività del Gruppo Appalti ADG – FEASR Regione Campania che ha lo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico-specialistico su tematiche afferenti agli appalti pubblici, esaminando specifici casi ad esso sottoposti dai soggetti coinvolti nel processo di attuazione del PSR;
- la pubblicazione con cadenza mensile delle newsletter Appalti finalizzata a rafforzare la capacità amministrativa nell'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici, focalizzando l'attenzione sui principali errori individuati dalla Commissione Europea;
- la creazione dell'area riservata FAQ appalti con l'obiettivo di fornire approfondimenti giuridici sugli appalti pubblici con riferimento a specifici casi.

Partecipazione del RUP alla commissione di gara: non decide la stazione appaltante

Se il RUP ha partecipato alla predisposizione/formazione degli atti di gara è automaticamente incompatibile e non può ricoprire il ruolo di componente della commissione a prescindere da diverse valutazioni della stazione appaltante. È questo il senso dell'importante chiarimento fornito dal Tar Lombardia con la sentenza n. 572/2020.

La pronuncia riveste un importante valore pratico poiché sconfessa quanto disposto dal comma 4 del Codice dei contratti laddove si prevede che, sulla partecipazione del RUP in commissione di gara, sia la stazione appaltante a decidere. In realtà la partecipazione, o meglio la possibilità che il responsabile del procedimento possa legittimamente far parte del collegio di aggiudicazione, risulta condizionata dal fatto che abbia o meno adottato (o preso parte alla formazione) dei documenti di gara.

Tra le varie censure, il ricorrente ha contestato proprio l'illegittima composizione della commissione visto che tra i membri di questo figurava il RUP che - secondo l'assunto demolitorio - non avrebbe potuto farvi parte "tanto più se si tiene conto che questi aveva predisposto e firmato gli atti di gara (l'avviso di manifestazione d'interesse e i relativi allegati, la lettera d'invito e il capitolato tecnico, i chiarimenti, l'atto di aggiudicazione)".

Nelle proprie difese, la stazione appaltante ha ribadito l'inciso - introdotto dal decreto legislativo 56/2017 - contenuto nel quarto



comma dell'art. 77, secondo cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura». Pertanto, secondo il convenuto non dovrebbe, «in linea di principio», rilevarsi alcuna «incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara (Consiglio di Stato sentenza n. 8248/2019)».

Nel caso trattato, il RUP «ancorché» avesse «firmato gli atti contenenti la disciplina di gara (l'avviso di manifestazione d'interesse e i relativi allegati, la lettera d'invito e il capitolato tecnico), (...) non ha partecipato

alla sua formazione» visto che si è trattata di una mera riproposizione di atti tecnici già adottati nella gara precedente. In sostanza, il RUP, nel caso specifico, si sarebbe «limitato ad adottare atti di contenuto analogo a quelli che avevano disciplinato la gara precedente ed erano stati predisposti dal suo predecessore». Il giudice non ha condiviso le ragioni della stazione appaltante evidenziando, in primo luogo, che la decisione di riproporre atti già utilizzati in precedenti appalti non costituisce affatto «una scelta vincolata, ma» piuttosto costituisce «l'esito del pieno esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sicché, ancorché vi sia coincidenza con la lex specialis della procedura avente il medesimo oggetto, la scelta operata è interamente ascrivibile» al RUP. Le due ipotesi, del resto, non erano neppure sovrapponibili visto che la gara precedente si era svolta sotto l'egida del pregresso codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006) e il RUP, in ogni caso, ha anche fornito i vari chiarimenti ai quesiti degli appaltatori interessati svolgendo appieno un ruolo attivo nel procedimento e non meramente esecutivo. **La conclusione quindi è che se il RUP è coinvolto nella predisposizione/adozione degli atti di gara sorge in automatico una presunzione di incompatibilità e la stazione appaltante non può decidere, legittimamente, la sua partecipazione in commissione di gara.**



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

 N. 12 - SETTEMBRE 2020

 a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

 Salvatore **Capezzuto**

 Maurizio **Cinque**

 Marcello **Murino**

 Dora **Renzuto**

 in collaborazione con 

PSRcomunica

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

 Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

Informativa realizzata in periodo emergenza Covid-19 dagli Uffici di comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania

VICINI ANCHE DA LONTANO

www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania